



TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 17 agosto 2023

All'Ordine degli Avvocati di Trento
Largo Luigi Pigarelli n.1
38122 Trento TN
consiglio@pectrentoavvocati.it

All'Ordine degli Avvocati di Rovereto
Corso Antonio Rosmini, n. 65
38068 Rovereto TN
ord.rovereto@cert.legalmail.it

Alla Camera Amministrativa di Trento
Via Calepina, n. 45
38122 Trento TN
camamtn@libero.it

e, p.c.

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Largo Porta Nuova, n. 9
38122 Trento TN
trento@mailcert.avvocaturastato.it

OGGETTO: Formulazione delle istanze cautelari di cui all'art. 56 c.p.a.

Come è ben noto, l'art. 55, comma 1, c.p.a., rubricato "*Misure cautelari collegiali*", consente alle parti ricorrenti di chiedere al giudice amministrativo, contestualmente alla proposizione del ricorso, o anche separatamente ad esso, la sospensione cautelare degli atti impugnati "*allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso*".

In tal caso l'istanza cautelare è decisa dal giudice collegiale mediante il procedimento disciplinato dal medesimo articolo del codice di rito "*nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del*

ricorso” (cfr. ivi, comma 5) ovvero della separata istanza cautelare, salvo restando il dimezzamento di tali termini disposto per il rito speciale di cui all’art. 120 c.p.a.

L’art. 56, comma 1, c.p.a. rubricato *“Misure cautelari monocratiche”* viceversa dispone che *“prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie”*.

Premesso ciò, è stato rilevato che da qualche tempo vengono frequentemente depositati presso la Segreteria di questo Tribunale ricorsi recanti istanze cautelari del tutto ambigue nel loro testo (ad es.: *“Istanza di misure cautelari: ... si conclude affinché il T.R.G.A. adito voglia: - in via cautelare: adottare le misure che riterrà più opportune al fine di preservare gli effetti della definitiva pronuncia sul ricorso”*) e che pertanto non consentono al Settore Ricorsi della Segreteria di appurare se la misura cautelare richiesta dalla parte ricorrente sia non solo collegiale, ma anche monocratica: e ciò nella riscontrata assenza al riguardo di qualsivoglia citazione dell’articolo del codice di rito nella specie invocato, ovvero di puntuali riferimenti lessicali.

Va precisato che nell’eventualità in cui il patrocinio della parte ricorrente abbia formulato un’istanza cautelare testualmente ambigua al riguardo e abbia nel contempo indicato nel modulo di deposito del ricorso nel SIGA (Sistema informatico della Giustizia Amministrativa) l’avvenuta proposizione di un’istanza cautelare a’ sensi dell’art. 56 c.p.a., comunque tale ultima circostanza non può assumere valore dirimente: e ciò non solo per il fatto che la controparte resa notificataria dell’istanza medesima all’evidenza non può a sua volta ben intendere dalla lettura di quest’ultima se la parte ricorrente abbia effettivamente chiesto - o meno - anche una tutela in sede monocratica (con consequenziale e del tutto evidente violazione del fondamentale principio della parità delle parti nel processo sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 2, comma 1, c.p.a.), ma anche - e soprattutto - in quanto questo stesso giudice a sua volta non può che essere vincolato nella decisione che deve assumere dal tenore testuale dell’istanza formulata dalla parte, e non già dalla mera *“spunta”* di una casella del modulo informatico che ne ha corredato il deposito nel fascicolo digitale di causa.

Per tale motivo lo scrivente ha pertanto disposto che il Settore Ricorsi di questo Tribunale, d’intesa con l’Ufficio del Processo, automaticamente consideri tutte le istanze cautelari pervenute in assenza di espliciti richiami testuali all’art. 56 c.p.a., ovvero a *“misure cautelari monocratiche”* o - ancora - a un provvedimento giudiziale adottato *“inaudita altera parte”* (locuzione, quest’ultima che comunemente è utilizzata quale sinonimo del provvedimento cautelare monocratico, peraltro in modo non del tutto esatto in quanto il comma 2, ultima parte, dell’art. 56 c.p.a. dispone che *“ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell’emanazione del decreto”*) come esclusivamente proposte a’ sensi del solo art. 55 c.p.a. e, quindi, limitate alla sola fase cautelare collegiale contemplata da codice di rito.

Si prega gli Ordini degli Avvocati e la Camera Amministrativa in indirizzo di comunicare la presente nota ai propri iscritti.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono i migliori saluti.

Il Presidente
dott. Fulvio ROCCO